



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
Provincia di Livorno

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**N. 36 DEL 27/09/2012**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE.**

L'anno duemiladodici e questo giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 21:15 in Campo nell'Elba, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Sindaco con avvisi in data 21 settembre 2012 prot. N. 13346, con la presenza dei seguenti componenti:

SEGNINI VANNO	P	GIANGREGORIO GIUSEPPE	P
DINI ALESSANDRO	P	MARTORELLA WALTER	P
BALDETTI LORENZO	A	BATTISTA ANDREA	P
GIUSTI ANDREA	P	GRAZIANI ENRICO NICCOLÒ	A
SOPPELSA LUCIA	P	SCHEZZINI CATALINA	P
CARPINACCI FAUSTO	P	LAMBARDI LORENZO	P
SPINETTI RENZO	P	MAI DANIELE	P
PROVENZALI EMILIANO	A	RAGONE GIAN SAVERIO	P
CERVINI LEONARDO	A		

Totale presenti	13
Totale assenti	4

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Campo nell'Elba Dottor MEO Andrea che redige il presente verbale., ed essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. Vanno Segnini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, rilevando che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2012 era già stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica. Rileva come, a seguito degli aggiornamenti normativi e dispositivi adottati dal Governo, si renda necessario proporre degli emendamenti, e specifica comunque che il nuovo testo è già stato approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti.

Interviene il Consigliere Lambardi facendo presente che il rappresentante del Gruppo "Alleanza per Campo" non è potuto intervenire alla riunione della Commissione, e pertanto chiede un chiarimento in merito alla posizione di coloro che sono stati inequivocabilmente colpiti dall'evento alluvionale.

Il Sindaco afferma che il testo del regolamento non prevede agevolazioni per detti soggetti, in quanto difficilmente gestibili. Rileva infatti che esistono dei limiti all'agire pubblico ed alla potestà regolamentare, specificando che l'applicazione di tali agevolazioni avrebbe comportato il blocco dell'aliquota relativa alle seconde case. Il Sindaco informa che è stato accantonato in bilancio un fondo apposito a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione, rilevando che le modalità di intervento saranno definite in un'apposita riunione dei Capigruppo.

L'Assessore Battista afferma che si tratterà di una sorta di ristoro anche in compensazione del pagamento dell'IMU.

Il Consigliere Dini dichiara che è un piccolo passo verso la copertura dei danni, che dovrebbe essere integrale, ma che non ci sarà mai. Rileva inoltre che questo territorio purtroppo è stato un po' abbandonato dal Governo e sarebbe necessario intervenire sugli organi di stampa per risultare più incisivi.

Il Sindaco precisa che l'evento alluvionale che si è verificato sul nostro territorio è inquadrabile in un regolamento regionale preesistente, che definisce ciò che può essere indennizzato e cosa no. Se qualcuno ritiene che non sia stato fatto ciò che doveva essere fatto, allora è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria e aspettare di vedere che cosa accadrà.

Interviene il Consigliere Schezzini, affermando di condividere buona parte dell'intervento del Sindaco, ma di dissentire sulle conclusioni, in quanto spetta al Sindaco informare il Consiglio. Suggestisce che dalla prossima volta venga inviato al Consiglio un aggiornamento sulla situazione dell'evento alluvionale del 7 novembre 2011. Ritiene comunque che la Regione abbia fatto il possibile per aiutare il territorio.

L'Assessore Battista specifica che l'appello del Sindaco era riferito agli atti normativi e regolamentari, sottolineando che è stato fatto un incontro con il Comitato 7 novembre per affrontare le varie problematiche.

Il Sindaco afferma che purtroppo è una situazione in continuo divenire.

Il Consigliere Dini ribadisce la necessità di portare avanti ulteriori azioni a supporto delle istanze dei cittadini alluvionati.

Il Sindaco risponde che precedentemente si stava riferendo alla necessità di rispettare i regolamenti regionali anche se non si esclude che qualora l'entità dei contributi fosse inadeguata, saranno portate avanti tutte le azioni necessarie.

Dopodiché

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visti gli artt. n.n. 117 e 119 della Costituzione;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la propria Deliberazione n.7 del 11/04/12 con la quale viene approvato il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Preso atto dell'art. 13 D.L. 201/2011 che prevede il termine del 30 settembre 2012 per l'approvazione o modifica dei Regolamenti e delle Delibere relative ad aliquote e detrazioni IMU;

Preso atto inoltre dell'intervento del Ministro per i Rapporti con il Parlamento con il quale viene precisato che con la proroga stabilita per l'approvazione dei Bilanci di Previsione per i Comuni anno 2012 al 31 ottobre vengono automaticamente prorogati anche i termini per l'approvazione o modifica dei Regolamenti e delle Delibere relative ad aliquote e detrazioni IMU;

Preso Atto delle "Linee Guida" pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla predisposizione degli Atti regolamentari relativi all'IMU succedutisi all'approvazione da parte dell'Ente dello specifico Regolamento, ed in oltre del contenuto della Circolare n.3/DF del Ministero dell'Economia e Delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del 18 maggio 2012;

Ritenuto di dover adeguare il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con propria Deliberazione n.7 del 11/04/12 a quanto sopra premesso;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale che integra e sostituisce il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con propria Deliberazione n.7 del 11/04/12 ;

Acquisito il parere favorevole espresso in merito dalla Commissione per gli Statuti ed i Regolamenti in data 25/09/2012 conservato agli Atti dell'Ente;

Visto anche l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 Dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 Dicembre 2011, che ha disposto la proroga al 31 Marzo 2012 per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per il 2012;

Visto il Decreto Legge del 29 Dicembre 2011 n.216 regolarmente convertito in Legge che ha disposto la proroga al 30 Giugno 2012 per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per il 2012;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 Agosto 2012, che ha disposto la proroga al 31 Ottobre 2012 per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per il 2012;

Visti gli allegati pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile Area Finanziaria / Tributaria;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti n.12 favorevoli e n.1 astenuto (Dini) su n.13 Consiglieri presenti,

## **DELIBERA**

Per tutto quanto in premessa indicato:

- 1) DI INTERVENIRE sul Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" approvato con propria Deliberazione n.7 del 11/04/12 al fine di adeguarlo alle "Linee Guida" pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla predisposizione degli Atti regolamentari relativi all'IMU ed al contenuto della Circolare n.3/DF del Ministero dell'Economia e Delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del 18 maggio 2012;
- 2) DI APPROVARE il Regolamento comunale per "l'applicazione dell'Imposta municipale propria" modificato come sopra indicato formato da n.19 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) DI SPECIFICARE che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 13 D.L. 201/2011, il 1° gennaio 2012 e che sostituisce il precedente, approvato con atto di Consiglio Comunale n.7 del 11/04/12, che decade di conseguenza ad efficacia del nuovo;
- 4) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Il Sindaco propone la variazione all'ordine del giorno, con inversione dei punti 4,5 e 6, che viene approvata dai Consiglieri presenti.



# Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

Proposta di Delibera di Consiglio

Seduta di Consiglio

Servizio/Ufficio: Area Finanziaria e Tributaria

Proposta N. 2012/80

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

Tecnico

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 25/09/2012

Il Resp. del Servizio e/o Procedimento

SERVIDEI DR. STEFANO

*Stefano Servi*

Contabile

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 25/09/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIDEI DR. STEFANO

*Stefano Servi*

DELIBERAZIONE N° ..... DEL .....



***COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA***  
*(Provincia di Livorno)*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## **SOMMARIO**

**Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

**Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

**Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**

**Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO**

**Articolo 6 BASE IMPONIBILE**

**Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

**Articolo 8 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

**Articolo 9 ASSIMILAZIONI**

**Articolo 10 ESENZIONI ED ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**

**Articolo 11 QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

**Articolo 12 VERSAMENTI**

**Articolo 13 DICHIARAZIONE**

**Articolo 14 ACCERTAMENTO**

**Articolo 15 RISCOSSIONE COATTIVA**

**Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI**

**Articolo 17 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

**Articolo 18 CONTENZIOSO**

**Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**



## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Campo nell'Elba dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Campo nell'Elba, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

## **Articolo 3**

### **DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Articolo 4** **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
  - a. il proprietario di aree fabbricabili, di fabbricati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

#### **Articolo 5** **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell’ imposta è il Comune di Campo nell’Elba relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Articolo 6**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori vigenti approvati con Legge dello Stato.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;  
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado dell'immobile sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (purché singolarmente accatastate), anche

con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e coperture) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri portanti, pilastri, setti ecc.) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

#### **Articolo 7**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 8**

### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, anche se solo per alcune categorie di contribuenti, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

## **Articolo 9 ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

## **Articolo 10 ESENZIONI ED ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Campo nell'Elba è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
  - h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
  - i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Campo nell'Elba risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
2. Beneficiano della riduzione del 50% dell'imposta dovuta le abitazioni possedute ed utilizzate come abitazione principale da nuclei mono-bi-tri-familiari dei quali almeno uno dei componenti sia invalido al 100% e percepisca un'indennità di accompagnamento, al fine di beneficiare dell'agevolazione il contribuente dovrà presentare al Comune una dichiarazione allegando la documentazione comprovante i requisiti richiesti ed impegnarsi a comunicare tempestivamente la decadenza dal beneficio.
3. Può essere prevista un'aliquota ridotta, da approvare con Deliberazione di Consiglio Comunale, per le seguenti abitazioni:
- a) abitazione e relative pertinenze concessa in uso gratuito dal possessore a parenti o affini fino al terzo grado che la utilizzano come abitazione principale con il vincolo che nessun componente della relativa famiglia anagrafica sia proprietario di appartamenti nel Comune di Campo nell'Elba; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente dovrà presentare al Comune una dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi impegnandosi a comunicare tempestivamente la decadenza dal beneficio.

## **Articolo 11**

### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

- 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
- 2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
- 3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **Articolo 12 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Con apposita Deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta.

## **Articolo 13 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

## **Articolo 14**

### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **Articolo 15**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.



## **Articolo 16**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
7. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura dell'interesse legale vigente nell'anno di riferimento calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 17**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 12, comma 6, del presente regolamento.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

**Articolo 18**  
**CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**Articolo 19**  
**DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

\_F.to Dr.Vanno Segnini



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Andrea Meo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 6 NOV 2012 al \_\_\_\_\_.  
Essa è divenuta esecutiva il

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4)

[ ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3)

Campo nell'Elba, 6 NOV 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPO NELL'ELBA,

6 NOV 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Campo nell'Elba,

6 NOV 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Sandra Pardi*